



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

L'Assessore

Allegato C – Linee guida per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Sardegna

ART. 1 *(Definizioni)*

1. Per “partita” di corallo rosso si intende il corallo prelevato dal singolo operatore autorizzato in ciascuna giornata di pesca per un peso massimo pari a 2.5 kg per singolo operatore. La partita di corallo prelevata da ciascun pescatore di corallo è identificata con un codice composto da: numero UE dell'imbarcazione seguito dal numero dell'autorizzazione del pescatore di corallo, dalla data di prelievo e da un numero progressivo. (Esempio: partita n. ITA000019218/1 _Aut.RAS n. 1/2014__10.09.2014_1) Qualora l'impresa di pesca che commercializza il pescato intenda vendere unitamente il corallo prelevato nella medesima giornata di pesca dai pescatori autorizzati che operano sulla medesima unità di appoggio, la partita può essere costituita anche dall'insieme del corallo prelevato nella singola giornata di pesca dai pescatori di corallo che operano sulla medesima imbarcazione; in tal caso la partita è identificata con entrambi i numeri delle relative autorizzazioni (Esempio: partita n. ITA000019218/1 _Aut.RAS n. 1 - n. 2/2014__10.09.2014_1)

2. Per “lotto” si intende la possibile ripartizione della partita di corallo in sotto unità di differente peso e valore commerciale. Ciascun lotto proveniente dalla medesima partita di corallo è identificato con una lettera dell'alfabeto (dalla A alla Z) (Esempio: partita n. ITA000019218/1 _Aut.RAS n. 1/2014__10.09.2014_1A).

ART. 2 *(Identificazione partite/lotti)*

1. Ogni partita/lotto di corallo rosso, deve essere confezionata/o, etichettata/o e accompagnata/o dal relativo D.P.C. il cui modello è approvato con Determinazione del Direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 19843/DET/1332 del 25.09.2014, debitamente compilato e riportante la data del giornale di bordo cui è allegato, relativo alla specifica giornata di prelievo in modo da consentirne la tracciabilità.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

2. Sulla confezione di ciascuna partita e di ciascun lotto (qualora la partita sia frazionata in diverse unità) o su quella del prodotto trasformato/lavorato dovrà essere riportato in modo visibile il codice identificativo..

ART. 3 (D.P.C.)

1. Il D.P.C. deve essere compilato giornalmente al momento dello sbarco (unitamente al giornale di bordo), fatta salva la sezione di cui al comma 3, e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa armatrice o da suo incaricato munito di apposita procura.

2. Al momento dello sbarco una volta compilato e sottoscritto il D.P.C., il prodotto previa confezionamento della/e partita/e e degli eventuali lotti di corallo (riportanti la relativa indicazione degli estremi del giornale di bordo e quella relativa alla partita/lotto sulla confezione) può essere:

- a) detenuto previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico (di cui all'allegato B del Decreto direttoriale del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.), presso depositi o a bordo; in quest'ultimo caso, al fine di consentire le operazioni di ispezione a bordo dell'unità da pesca da parte dell'Autorità marittima competente possono essere detenuti a bordo quantitativi di corallo rosso non superiori a 25 kg.
- b) sbarcato previa compilazione della dichiarazione di assunzione in carico e (se del caso) del documento di trasporto (di cui rispettivamente all'Allegato B e D del Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.) nel caso in cui il compratore non sia stato già individuato; ovvero previa compilazione della nota di vendita (di cui rispettivamente all'Allegato C del Decreto del 28 dicembre 2011, n. 155 e ss.mm.ii.) nel caso in cui il prodotto venga immediatamente venduto.

1. La sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione del prodotto (prima immissione sul mercato sul territorio della Sardegna), deve essere compilata e sottoscritta al momento della commercializzazione del prodotto stesso- pertanto anche successivamente alla sbarco, qualora il compratore non fosse stato precedentemente individuato - dal titolare/legale rappresentante dell'impresa di pesca che commercializza o da suo incaricato munito di apposita procura, e successivamente vidimata dall'Autorità



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 1286/DECA/33

DEL 29.09.2014

marittima competente di uno dei porti di sbarco designati esibendo copia del relativo giornale di bordo vidimato; l'Autorità marittima competente vidima la sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione dopo aver verificato:

- la vidimazione del relativo giornale di bordo;
- la completezza dei dati riportati nell'intera sezione del D.P.C. relativa alla commercializzazione.

2. Il D.P.C. una volta vidimato è archiviato presso i singoli porti di sbarco, una copia del D.P.C. viene consegnata al titolare/legale rappresentante dell'impresa di pesca che commercializza e una all'acquirente (se presente).

3. Presso l'Autorità marittima competente dei singoli porti di sbarco è tenuto un apposito archivio cartaceo dei D.P.C. e il relativo archivio informatico.

4. L'impresa di pesca che commercializza il corallo prelevato provvede a inviare al Servizio Pesca e acquacoltura entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di prelievo, copia dei D.P.C..